

$\frac{A_{13}}{263}$

Marco Nieddu
Clemente Crisci
Francesco Ferruccio Pittaluga

**BREVI CENNI
SUL CONTRABBANDO
DOGANALE**



Copyright © MMXI
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-1713-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2008

Indice

Capitolo I Breve *excursus* storico

1. Il contrabbando: brevi cenni storici e giuridici	7
2. Il contrabbando nel XX secolo	9

Capitolo II Il contrabbando di merci diverse dai tabacchi lavorati esteri (T.L.E.) di Francesco Ferruccio Pittaluga

1. L'elemento psicologico della fattispecie penale	17
2. Le differenti fattispecie previste dal legislatore	19
3. Le fattispecie aggravanti	39
A. Il contrabbando aggravato	39
B. Il sequestro e la confisca del corpo del reato, di ciò che ne costituisce prezzo, prodotto o profitto e l'estensione del sequestro ai mezzi propedeutici alla commissione del reato	43
C. La facoltà di estinzione in via amministrativa della fattispecie comune e di alcune fattispecie aggravate ...	45

D. Il recupero dei diritti di confine evasi e l'irrogazione della sanzione pecuniaria tributaria	49
E. Il contrabbando depenalizzato di merci diverse dai tabacchi lavorati esteri (T.L.E.)	52
F. Modalità di repressione del contrabbando depenalizzato. Sequestro e confisca della merce e ripercussioni sulla esistenza dell'obbligazione tributaria	55

Capitolo III

Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.)

1. Art. 291-bis T.U.L.D. e l. 92/2001	57
2. Le altre circostanze aggravanti previste per il contrabbando di T.L.E.	59
3. La facoltà di estinzione del reato in via amministrativa per le fattispecie non aggravate	62
4. La confisca	64
5. Rapporti fra reato e violazione amministrativa: il recupero della materia imponibile	65

Appendice

Modulistica di verbali ricorrenti in materia di contrabbando	67
---	----

Capitolo I

Breve *excursus* storico

1. Il contrabbando: brevi cenni storici e giuridici

Il termine contrabbando ha la sua derivazione etimologica nella parola *contra bandum* che stava ad indicare, nel periodo barbarico e feudale, la disobbedienza ad un ordine del re o del feudatario e quindi la relativa sanzione, e poi, nel periodo post-comunale, un'azione contraria ad un atto del governo, il *banno*¹.

Secondo Colombos il contrabbando è appunto “azione contraria ai bandi e agli ordini della Chiesa”².

La voce contrabbando ha le sue prime apparizioni sempre in documenti giuridici relativi al commercio, e, a partire dal 1445 circa, in alcuni regolamenti italiani dettati in tema di commercio di sale; ha sempre come riferimento la materia doganale fin dalle sue prime origini, anche se successivamente si estende alla materia dei monopoli e delle imposte³.

Il contrabbando è un reato che fin dai tempi più antichi, dalla nascita delle prime dogane, dai pagamenti dei primi dazi, si cerca di combattere.

¹ Di Lorenzo, *il contrabbando e altri reati doganali*, Padova 1954, pag. 75; Antolisei, *leggi complementari*, Manuale di diritto penale, 2001; Dinacci, *Contrabbando e reati doganali*, in *Giust. Pen.* 1986, II, 657 ss.

² Colombos, *Diritto Internazionale Marittimo*, Roma, 1953, pag. 431

³ Azzali, *Contrabbando doganale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IX, 1961, p. 679

Bisogna risalire quindi già ai tempi degli antichi greci e della Roma Imperiale per avere notizia delle prime leggi fondamentali che regolavano la materia doganale.

Tali norme, rintracciabili nel Digesto Romano, costituivano elementi basilari della legislazione doganale e contenevano i principi del daziamento *ad valorem*, e i privilegi del fisco.

Un riferimento ancora più specifico e importante in tema di punibilità dell'azione dolosa del contrabbando si poteva rintracciare nelle *Lex Aquiliane*, dove era stabilito che l'*actio* era applicata *in simplum*, solo pagamento dei diritti, contro colui che confessava e *in duplum*, contro colui che negava⁴.

Fu nel Medio Evo, periodo caratterizzato da una notevole caduta dell'autorità statale in genere e quindi dalla nascita di tanti stati e staterelli, che si ebbe la costituzione di un numero spropositato di barriere e diritti doganali.

Il gravame fiscale del periodo fu però mitigato dalle numerose "zone franche", costituite da ampi e numerosi territori di proprietà, di conventi e d'abbazie e dalle città governate dai vescovi, autentici paradisi doganali definiti territori dell'immunità⁵.

Fu sempre in questo periodo che furono acquisite nel lessico italiano alcune parole d'origine araba quali dogane, da *diwani*, e tariffa, da *tarifa*⁶.

Il contrabbando fu in ogni modo un fenomeno endemico fino a tutto il Settecento, dovuto sia alle necessità di sopravvivenza di larghi strati della popolazione meno abbiente che alla eccessiva onerosità del sistema doganale e gabellario.

In quel periodo, del resto, il sistema era aggravato dal fatto che l'esazione dei tributi era affidata a società private, le quali, dominate dalla logica del massimo ricavo, non esitavano a perpetrare ogni sorta di abuso nei confronti dei cittadini.

⁴ Storia delle dogane, *Profili storici della politica doganale italiana* Antonio Nicali, Ed. aggiornata da Giuseppe Favale.

⁵ De Lorenzo, *La dogana, questa sconosciuta—Tradizione ed evoluzione delle Dogane*, in Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione, 1997.

⁶ *Diwani* da cui anche divano, sui quali il Signore accoglieva coloro che andavano a pagare i tributi. Anche ufficio dove si tenevano i libri contabili.

In genere, si cercò di combattere il contrabbando con l'inasprimento delle pene che però non fu un deterrente sufficiente; il contrabbando divenne sempre più un'impresa commerciale supportata da capitali forniti da personaggi sopra di ogni sospetto ed attuato da grosse bande armate, situazione simile a quella attuale in cui spesso sono le stesse multinazionali produttrici di tabacchi a fornire la merce alle bande criminali.

Le prepotenze degli appaltatori dei dazi e delle gabelle fecero sì che il reato di contrabbando perdesse, agli occhi del popolo, ogni contenuto d'infamia attribuitogli dalle leggi, e che la figura del contrabbandiere godesse di stima e simpatia agli occhi dei cittadini, perché considerata reazione ad un sistema fiscale iniquo ed ingiusto.

In seguito all'Unità d'Italia, lo strumento giuridico base dell'attività delle dogane fu costituito dal Regolamento Doganale, emanato con Regio Decreto dell'11 settembre 1862 ed approvato con Legge 21 dicembre 1862, n. 1061.

Esso fu più volte integrato e modificato e, al fine di coordinare in un unico testo le disposizioni in materia doganale, fu redatto dal governo un Testo Unico delle Leggi doganali, che fu approvato ed emanato con Regio Decreto l'8 settembre 1889.

Qualche anno dopo, l'allora Ministro delle Finanze Paolo Boselli attuò una ristrutturazione legislativa dell'ordinamento doganale, sia a livello centrale che periferico.

La legge doganale, emanata da Umberto I con Regio Decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, controfirmata da Paolo Boselli, consisteva nell'organica riunione in un unico testo delle norme uscite dopo l'emanazione del R.D. del 1889, n. 6387.

Il valore dell'opera è enorme se si considera che si tratta dell'ultimo regolamento doganale organico emanato e, pertanto, ancora in vigore per quelle parti non in contrasto con le norme legislative emanate successivamente.

2. Il contrabbando nel XX secolo

La seconda riforma importante si ebbe durante il periodo fascista quando, il 23 aprile 1940, fu presentato un disegno di legge dall'allora

Ministro delle Finanze, Thaon di Revel, e dal Ministro per gli scambi e le valute, Riccardi. Tale disegno di legge aveva lo scopo di sostituire la legge n. 20 del 1896 e di coordinare le norme di carattere generale contenute nella legge 7.1.1929, n. 4, con quelle concernenti la materia doganale, aggiornandole.

Esso fu approvato nel corso dello stesso anno e fu emanata la legge doganale n. 1424, il 25.9.1940⁷, confluita in seguito, insieme a norme successive, nel Testo Unico della Legislazione Doganale del 23.1.1973 n. 43.

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, entrò in vigore la legge di guerra che proibiva, nel territorio di Stato ed in quelli occupati, l'importazione ed il transito di merci d'origine e provenienza nemica, nonché l'esportazione ed il transito di merci destinate a Paesi nemici.

Al termine della guerra, l'Italia, distrutta nella sua economia, si trovò in una situazione di totale dipendenza dall'aiuto americano.

Dopo la nascita di vari Organismi per la ripresa economica dell'Italia e di tutta l'Europa, mirati ad una progressiva liberalizzazione del commercio mondiale, fu costituito nel marzo del 1957 a Roma il Trattato⁸ che istituiva la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell'energia atomica (EURATOM).

Il Trattato aveva come obiettivo la costituzione di un Mercato Comune dove si sarebbe dovuto realizzare l'abbattimento delle dogane e l'emanazione di una tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi esterni⁹.

Il 1° luglio del 1968 si realizzò ciò che era previsto nel Trattato con l'entrata in vigore della Tariffa Doganale Comune (TDC): non solo cadeva ogni residua barriera tariffaria negli scambi tra Paesi membri, ma cadevano anche le restrizioni quantitative ancora esistenti e si realizzava così l'unione tariffaria fra i sei firmatari del Trattato di Roma¹⁰.

⁷ Storia delle dogane, *Profili storici della politica doganale italiana*, Ed. curata da Giuseppe Favale.

⁸ Si intende il Trattato di Roma, firmato nel 1957.

⁹ Dinacci, E., voce Contrabbando, II) contrabbando e reati doganali, in Enc. Giu., Roma 1988, vol. III

¹⁰ Pollari, Casertano, Debidda, *I diritti di confine le dogane e il mercato unico europeo*, Il fisco, 1999, roma-Milano